

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

La riscoperta della dimensione di giustizia della relazione coniugale

Rev. Prof. Héctor Franceschi

1. Introduzione

Nelle precedenti relazioni di questa giornata, si è parlato della relazione coniugale dalla prospettiva sociologica e da quella degli ordinamenti civili. In questa relazione, mi soffermerò invece su quella prospettiva che potremmo definire come quella dell'antropologia giuridica della relazione coniugale, la quale intende porre l'accento sull'intrinseca dimensione di giustizia di essa. Cioè, tenterò di spiegare come l'espressione canonica del matrimonio — usando una terminologia coniata dal Viladrich —, ha sempre cercato il suo fondamento nella conoscenza della verità sul vincolo o relazione coniugale. Ma questa mia presentazione non è rivolta solo ai canonisti. In effetti, l'ordinamento canonico matrimoniale, e l'espressione canonica che è alla sua base, continua ad avere una vocazione davvero universale nella comprensione della natura stessa del matrimonio e della sua giuridicità e può quindi offrirci ancora oggi delle risposte convincenti alle domande che tanti si pongono anche nell'ambito della società civile riguardo all'esistenza o meno di una nozione oggettiva di matrimonio e, quindi, di relazione coniugale.

La relazione coniugale, cioè l'unione dell'uomo e della donna coniugi è una realtà ricchissima, come magistralmente mise in rilievo Modestino e ha ribadito sin dai suoi esordi la tradizione canonica: «*Nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae et consortium omnis vitae, divini et humanis iuris communicatio*» (Digesto, 23.2). La comunione dell'uomo e della donna sposi, essendo umana, ha elementi di diritto divino, aspetti strutturali creati da Dio stesso e chiamati a significare verità soprannaturali. In modo simile a come il termine persona umana indica il soggetto che è alla base e all'origine di tutta la storia e di tutto l'operato dell'individuo, così analogamente l'espressione «relazione coniugale» esprime ciò che è sottostante alla vita coniugale. Questa relazione non è altro che quello che la scienza canonica ha chiamato vincolo coniugale. Questo vincolo — come la persona — passa attraverso i diversi periodi della vita, i quali non sono accidentali né secondari: il vincolo-comunione coniugale, ad esempio, riceve dei contenuti nuovi nel momento in cui gli sposi diventano genitori o nonni. La tradizione canonica ha individuato il concetto di vincolo coniugale come quello che racchiude l'essenza giuridica del matrimonio. Una volta stabilito il vincolo, le persone dell'uomo e della donna sono unite finché restino in vita, poiché l'essenza della loro unione come coniugi non è altra che l'*una caro*.

Lo scopo di questo intervento è quello di riproporre il fondamento della relazione coniugale come relazione intrinsecamente giuridica, cioè come vero vincolo giuridico, da una prospettiva che si potrebbe definire di “realismo giuridico”, secondo la quale questa realtà non è semplice costrutto culturale, o il risultato dei sistemi giuridici positivi degli Stati o della Chiesa. Il matrimonio e la famiglia — e la relazione coniugale, sulla quale essi si fondano — sono realtà originarie e originanti di giustizia, cioè, hanno una loro dimensione giuridica intrinseca che deve essere riconosciuta affinché la società, la Chiesa e gli Stati possano elaborare dei sistemi normativi che siano veramente giusti. Questi sistemi saranno giusti se difendono e promuovono la dignità della persona umana, che

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

non può essere intesa come individuo isolato bensì come “essere in relazione”, il quale potrà trovare la propria realizzazione solo nel rispetto della verità, di quello che “è”, nonché nella ricerca dei beni intrinseci ed oggettivi delle relazioni familiari, in modo particolare di quella coniugale, che è l’oggetto centrale della nostra giornata.

2. L’antropologia giuridica e la giuridicità intrinseca della relazione coniugale

Questa giornata, come si veda dal programma, si muove in una cornice più ampia, che è quella dell’antropologia giuridica del matrimonio. Se a qualcuno potesse sembrare strana l’espressione “antropologia giuridica del matrimonio”, che sin dalla fine degli anni 80’ abbiamo sviluppato nelle cattedre di Diritto Canonico del Matrimonio e della Famiglia della nostra Facoltà, va evidenziato che questa espressione è stata utilizzata da Benedetto XVI nel suo Discorso alla Rota Romana del 2007, nel quale fa un collegamento tra la “verità del matrimonio”, la sua “dimensione di giustizia intrinseca” e la “antropologia giuridica del matrimonio”.

In questo discorso, Benedetto XVI parla della verità del matrimonio in un modo che, a mio avviso, ci porta al cuore delle difficoltà odierne per capire la giuridicità della relazione coniugale, che è l’oggetto di questo intervento. Queste sono le sue parole: «L’espressione “verità del matrimonio” perde però rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami affettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma si presenta come una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento».

Nel citato Discorso, il Pontefice afferma che «la *verità antropologica e salvifica del matrimonio* – anche nella sua dimensione giuridica – viene presentata già nella Sacra Scrittura. La risposta di Gesù a quei farisei che gli chiedevano il suo parere circa la liceità del ripudio è ben nota: “Non avete letto che il Creatore da principio *li creò maschio e femmina* e disse: Per questo l’uomo *lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?* Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt 19, 4-6). Le citazioni della Genesi (1, 27; 2, 24) ripropongono la verità matrimoniale del “principio”, quella verità la cui pienezza si trova in rapporto all’unione di Cristo con la Chiesa (cfr. Ef 5, 30-31), e che è stata oggetto di così ampie e profonde riflessioni da parte del Papa Giovanni Paolo II nei suoi cicli di catechesi sull’amore umano nel disegno divino».

In seguito, riguardo a questa verità del matrimonio, Benedetto XVI fa un riferimento esplicito all’antropologia giuridica, spiegandoci come si può costruire una vera antropologia giuridica del matrimonio che riesca a dar ragione della giuridicità intrinseca della relazione coniugale e, come conseguenza, della ragione di essere del sistema matrimoniale della Chiesa come risposta giusta a delle esigenze oggettive che riguardano il più intimo della persona umana maschio e femmina: «A partire da questa unità duale della coppia umana si può elaborare un’autentica *antropologia giuridica del matrimonio*. In tal senso, sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù: “Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. (...) I contraenti si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

legame, che per l'uomo e la donna rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro». Più avanti spiegherò come questa adeguata comprensione del sistema matrimoniale della Chiesa ci permetta di riacciare un vero dialogo con le altre scienze, anche secolari, a cominciare da quella del diritto civile sul matrimonio e sulla famiglia.

Vorrei sottolineare, in queste parole, la forza con cui il Pontefice insisteva sul carattere essenziale di questa giuridicità, sul fondamento di essa nel legame stesso, nel vincolo, e sull'inscindibilità tra esigenze di giustizia e amore nella relazione coniugale. Questa inseparabilità tra giustizia e amore nella relazione coniugale si scorge nella nozione di amore coniugale che sottostà a tutto il sistema matrimoniale canonico, il quale lo intende come quell'amore di amicizia, dovuto in giustizia, che unisce in comunione di persone l'uomo e la donna che si sono uniti legittimamente in matrimonio e che perciò sono l'uno per l'altra coniugi.

Da questa prospettiva, si capisce in tutta la sua profondità quanto afferma Papa Francesco in *Amoris laetitia* sulla necessità di sviluppare una pastorale del vincolo: «Tanto la preparazione prossima quanto l'accompagnamento più prolungato devono fare in modo che i fidanzati non vedano lo sposarsi come il termine del cammino, ma che assumano il matrimonio come una vocazione che li lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione di attraversare insieme tutte le prove e i momenti difficili. La pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l'amore sia a superare i momenti duri» (n. 211).

Questa visione che ho chiamato di "realismo giuridico", non pretende altro che dimostrare che la dimensione di giustizia si trova all'interno della stessa realtà che chiamiamo relazione coniugale. Cioè, il vincolo non è qualcosa di estrinseco alla relazione coniugale nel suo essere relazione interpersonale fondata sulla complementarità tra mascolinità e femminilità, ma è la stessa unione. Contro questa visione si contrappongono alcune moderne visioni del matrimonio e del diritto, che spesso rendono difficile, se non impossibile, cogliere il carattere intrinseco di giustizia della relazione coniugale, che viene ridotta a semplice struttura legale il cui contenuto viene determinato dai legislatori, cioè il positivismo giuridico; o il cui contenuto è determinato dall'arbitrio delle persone o delle singole culture, senza che ci sia nulla che accomuni, oltre le culture, quel fatto — non più realtà né vero diritto — che chiamiamo matrimonio.

Lo stesso discorso di Benedetto XVI dà delle risposte molto chiare a queste due visioni riduzionistiche, oggi molto presenti nella comprensione del matrimonio, cioè il positivismo giuridico e il relativismo, i quali non permettono di trovare un fondamento del matrimonio in quello che "è" la persona, nella sua realtà e nella dignità inalienabile che ne deriva, riducendolo ad una semplice espressione culturale, completamente malleabile, nella quale la espressione "verità del matrimonio" non avrebbe più nessun senso.

Riguardo al positivismo giuridico afferma il Pontefice: «Per il positivismo, la giuridicità del rapporto coniugale sarebbe unicamente il risultato dell'applicazione di una norma umana formalmente valida ed efficace. In questo modo, la realtà umana della vita e dell'amore coniugale rimane estrinseca all'istituzione "giuridica" del matrimonio. Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che nega radicalmente la possibilità di una fondazione antropologica del diritto».

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

Poi, dinanzi ad una visione relativistica e meramente esistenziale della persona umana, del matrimonio e della famiglia, e quindi della relazione coniugale, risponde: «Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore come un suo intrinseco dover essere. Perciò, come ho scritto nella mia prima Enciclica, "in un orientamento fondato nella creazione, l'*eros* rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima destinazione" (*Deus caritas est*, 11). Amore e diritto possono così unirsi fino al punto da farsi che marito e moglie *si debbano a vicenda* l'amore che *spontaneamente si vogliono*: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene».

È questa la grande verità che vuole approfondire l'antropologia giuridica del matrimonio. Vale a dire, la riscoperta di questa dimensione di giustizia intrinseca del matrimonio e di ognuna delle relazioni familiari, senza il cui riconoscimento e difesa non si possono costruire delle nozioni di matrimonio, di famiglia e di relazione familiare che non siano ideologiche o, nel caso della dottrina e del diritto della Chiesa, costruzioni di tipo fideistico. Altrimenti, si renderebbe impossibile un dialogo reale con la società contemporanea e con le diverse scienze sulla famiglia, che è proprio quello che vogliamo avviare in questa giornata interdisciplinare. Perciò, conclude Benedetto XVI, «l'intero operato della Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi su questa *verità circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica*».

Da questa prospettiva realistica, ritengo che argomenti centrali in questo sforzo di comprensione della dimensione giuridica intrinseca del matrimonio siano: a) la relazione tra realtà familiare — intesa come verità — e sistemi giuridici; b) la famiglia come comunità nella quale si forgia la dimensione relazionale di base della persona umana e nella quale il rispetto della giustizia propria di ogni relazione è requisito perché si crei la comunione propria di ognuna di esse; c) lo sviluppo di una nozione antropologica oggettiva e reale di matrimonio e famiglia, mettendo in evidenza la funzione essenziale delle relazioni familiari nell'elaborazione di una nozione realistica di persona, dato che le prime relazioni umane acquisiscono dalla famiglia la loro "natura familiare". Da lì che si tenti di formulare una nozione giuridica di "relazione familiare" la quale, essendo comune a tutte le relazioni del consorzio familiare, ci permetta di raggiungere una caratterizzazione generale di esse; d) partendo da questa nozione generale di "relazione familiare", sarà possibile individuare le specificità di ognuna delle relazioni familiari fondamentali, cioè, la relazione coniugale, quella paterno-materno/filiale e quella fraterna. In questo incontro odierno incentriamo la nostra attenzione nella prima delle relazioni familiari, quella coniugale, dalla prospettiva della sua giuridicità intrinseca, sperando che in futuro potremmo affrontare, sempre da una prospettiva interdisciplinare, le altre relazioni familiari.

3. I soggetti della relazione coniugale

Un altro punto che ritengo fondamentale per capire la giuridicità intrinseca della relazione coniugale è quella della determinazione dei soggetti di questa relazione, che sono l'uomo e la donna proprio nella loro mascolinità e femminilità complementari. L'uomo e la donna diventano l'uno per

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

l'altra «coniugi» dal momento stesso in cui si danno e si accettano vicendevolmente nel patto coniugale. Il patto coniugale costituisce una nuova realtà esterna, sociale per sua stessa natura, ma anzitutto trasforma gli stessi soggetti che lo mettono in atto. I soggetti della relazione coniugale non sono due persone libere qualsiasi, bensì un maschio e una femmina. I termini soggettivi del vincolo o relazione coniugale sono, dunque, due persone che occupano un ruolo antropologico determinato: uno è maschio e acquisisce l'identità di marito: colui cui appartiene la femminilità della sua donna; l'altra è femmina e, perciò, diventa moglie: colei cui appartiene la mascolinità di suo marito.

Da questa prospettiva, il concetto di vincolo matrimoniale è sinonimo di «relazione coniugale». È bene non dimenticare ciò, perché la nozione di vincolo potrebbe essere intesa in modo troppo astratto e cioè come una realtà giuridica esterna, distinta e separata dalle parti vincolate, anziché la coniugalità stessa o relazione che lega due persone in una delle loro dimensioni familiari. Anzi, possiamo dire che il vincolo è la stessa unione coniugale.

Il carattere relazionale della coniugalità ci permette di analizzare in modo oggettivo quali sono i fattori che interagiscono nella costituzione della comunione coniugale. L'amore coniugale è possibile solo tra persone che sono rispettivamente coniugi. In questo senso, non si dovrebbe parlare mai di amore coniugale per riferirsi a delle persone non coniugate. La coniugalità non è la semplice combinazione di una «mascolinità» e di una «femminilità» astratte. Essa esiste soltanto tra un maschio e una femmina concreti che hanno costituito la relazione in un atto (al tempo stesso interpersonale e sociale) che è la celebrazione nuziale, il cui cuore è il consenso matrimoniale.

Viladrich ha messo in rilievo la necessità di non esaminare mai in modo isolato ciò che è la relazione coniugale: essa non funziona come due metà di un pezzo di legno che si ricompongono dopo che esso è stato spaccato in due parti. Questa immagine non rende chiaro il tipo di complementarità che esiste tra un uomo e una donna sposati. In un certo senso, si potrebbe dire che la mascolinità di un uomo non è «coniugale» finché non si sposa ed interagisce con la concreta femminilità di sua moglie (e viceversa). La mascolinità e la femminilità non sono realmente coniugali finché l'uomo e la donna non si sposano e si appartengono realmente come marito e moglie. Fino a quel momento la loro complementarità non era ancora coniugale, benché per sua stessa natura fosse chiamata a diventare coniugale mediante il dono e accoglienza reciproci della mascolinità e della femminilità che si realizza nel patto coniugale.

Lo stesso autore – prendendo spunto da un dato che ci viene offerto dalla scienza genetica – ha scelto un'immagine che spiega molto bene in cosa consiste la complementarità coniugale: quella dell'unione della cellula ovulo con lo spermatozoo. In modo simile a come l'unione dei due gameti scatena un dinamismo biologico che darà vita alla costituzione di una persona umana, l'unione sponsale originata nelle nozze è chiamata a sviluppare un dinamismo tutto particolare: quello del matrimonio e della famiglia. Né le unioni omosessuali, né le unioni di fatto, né le unioni a prova hanno questa vitalità interiore poiché la relazione coniugale non è la semplice unione di due persone, per il fatto di essere persone, ma è la relazione che unisce la persona-maschio e la persona-femmina, appunto perché (e in quanto) sono reciprocamente maschio e femmina e, mediante il loro consenso, hanno creato, cosa che solo loro potevano fare, una nuova realtà che per sua stessa natura implica una vera co-appartenenza nella loro mascolinità e femminilità, co-appartenenza che è, in senso stretto, giuridica, dovuta in giustizia.

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

La forza di questo dinamismo radica e scaturisce — come afferma Giovanni Paolo II — dalla «unidualità relazionale» che l'uomo e la donna compongono mediante il consenso nuziale. Perciò, afferma lo stesso Pontefice, «Femminilità e mascolinità sono tra loro complementari *non solo dal punto di vista fisico e psichico, ma ontologico*». Il potere primigenio che fu conferito alla prima coppia è partecipato da tutte le coppie di uomini e di donne che si uniscono secondo il disegno divino *dal principio*. Tale potere — di carattere sovrano — non è radicato soltanto nella libertà degli sposi (solo essi esclusivamente possono dare vita alla prima cellula sociale, che è la famiglia) bensì nell'implicita potenzialità della relazione coniugale, che è costituita dall'interagire della mascolinità e della femminilità. Tale potenzialità solo può essere pienamente attivata dalla libera decisione di amore degli sposi, che è chiamata patto coniugale.

4. Dinamica della relazione coniugale

La giuridicità intrinseca può essere colta anche dall'analisi della dinamica della relazione coniugale. Aristotele definì la natura come «quel che ogni cosa viene ad essere al termine del suo sviluppo». Questa definizione di «natura» ci può servire per ricordare che la realtà familiare ha come origine la relazione coniugale quale unica relazione umana che possiede la potenzialità di generare la comunità di persone che è la famiglia. In modo analogo alla vita umana — per riprendere ancora una volta una immagine previamente utilizzata — la famiglia ha l'origine nell'amore sponsale dell'uomo e della donna il quale non ha valore sociale finché esso non sbocca nelle nozze (patto coniugale). Quel momento può essere paragonato — *mutatis mutandis* — a ciò che la nascita rappresenta per la vita umana. Si creano in entrambi i casi nuove relazioni familiari e interpersonali, sia perché è venuto al mondo un altro essere umano sia perché l'uomo e la donna hanno costituito una nuova famiglia (*una caro*). Nel caso della vita umana, il neonato deve ancora crescere e passare per tante tappe vitali: infanzia, adolescenza, giovinezza, età adulta, ecc., ciascuna delle quali è molto importante, innanzitutto se si tratta di stabilire un discorso di natura etica o giuridica: i doveri del soggetto morale sono molto variabili a seconda delle sue circostanze personali. Basti pensare alla relazione paterno-filiale. Una cosa simile accade con la «prima cellula sociale»: essa nasce nell'atto delle nozze, momento in cui il bene della famiglia viene a coincidere con il bene stesso dei coniugi. Poi, con la nascita dei figli, emergeranno nuove responsabilità e nuove gioie ed il bene della famiglia sarà più ampio e articolato.

In senso stretto, la relazione coniugale non subisce cambiamenti nella sua essenza mentre sono in vita i coniugi. Dal punto di vista essenziale, esso è paragonabile alla persona che sussiste ed è sottostante a tutti gli eventi e all'agire di essa. Tuttavia, così come diciamo che una persona cambia molto, è anche possibile affermare che la relazione coniugale non è sempre la stessa ma può e deve cambiare in modo del tutto naturale così come può anche subire delle crisi, talvolta molto profonde, che possono recare anche delle conseguenze modificatrici dell'assetto giuridico normale della relazione.

D'altra parte, in questa dinamica della relazione coniugale, le posizioni giuridiche del maschio e della femmina non sono le stesse, dal momento in cui, ad esempio, la maternità è un ruolo femminile che non trova paragone con la paternità, per ciò che riguarda l'intensità dell'impegno. Se ambedue i coniugi sono uguali per quanto riguarda la dignità di persone, le loro posizioni giuridiche sono distinte dalla diversa posizione antropologica che occupano all'interno

TESTO PROVVISORIO



Centro di Studi
Giuridici sulla
FAMIGLIA

CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

della famiglia. Ciò è una nuova conferma del fatto che il vincolo coniugale non è una realtà statica ed astratta, ma coincide con la relazione coniugale che è anche una relazione dinamica, un dover essere che è fonte di diritto, che si sviluppa lungo la vita dei coniugi.

5. La risposta della Chiesa alle esigenze oggettive della relazione coniugale: il sistema matrimoniale canonico

Veniamo quindi alla domanda che vorrei porre: è la disciplina matrimoniale canonica una sovrastruttura frutto della cultura o della fede che, pertanto, può essere cambiata se cambia la definizione del matrimonio di una determinata cultura? O invece la disciplina matrimoniale risponde alla necessità di formalizzare in un sistema giuridico le esigenze di giustizia intrinseche della relazione coniugale che ha la sua origine nella natura delle cose? È una domanda specifica che pongo come canonista, ma che nel presente contesto vale anche per qualunque sistema giuridico nella misura in cui voglia rispecchiare la realtà della relazione coniugale.

Considerando la definizione canonica del matrimonio, o meglio, la sua espressione canonica, ci rendiamo conto di come lungo la storia ci sia stata una progressiva comprensione di che cosa è il matrimonio che, più che modificare il modello naturale del matrimonio, è il frutto di un costante approfondimento sul significato e sulle esigenze di giustizia dell'unione tra uomo e donna. Nella nozione canonica di matrimonio — nella quale gioca un ruolo fondamentale e insostituibile il Magistero della Chiesa, che conferma e rafforza anche gli aspetti naturali accessibili alla ragione umana — non vi è stata una rottura ma sempre una migliore e più profonda comprensione di che cosa siano il matrimonio e la famiglia.

Un punto di partenza importante per capire la relazione tra dimensione intrinseca di giustizia e sistema matrimoniale canonico è l'adeguata comprensione di che cosa sia il diritto naturale e quale sia il rapporto tra natura umana e storicità dell'essere umano. Al riguardo dice D'Agostino: «una volta ribadito il carattere *ontologico* dei principi giusnaturalistici, resta come problema rilevante sì, ma *secondario*, quello della determinazione della dinamicità dell'essere su cui quei principi vengono ad essere fondati. Ma quali che siano i connotati di questa dinamicità, essa non è a sua volta priva di misura; per le stesse considerazioni fatte sopra, si dovrà ritenere che la dinamicità della natura (o se si vuole la storicità dell'essere dell'uomo) avvenga all'interno della sua struttura propria. È questo il significato della distinzione tomista (apparentemente ingenua) in ordine alla mutabilità della legge naturale, che è ammessa sì, *per additionem*, ma non *per modum subtractionis* (S. Tommaso, *Sum. Theol.*, Ia-IIae, q. 94, art. 5)».

Un buon approccio alla questione della natura della relazione coniugale lo troviamo nella presentazione del libro di Hervada sull'essenza del matrimonio: «Ritengo che il solo fatto di concepire il matrimonio come realtà naturale, la cui giuridicità non dipende primariamente dalle leggi positive, può illuminare molte questioni aperte. Il superamento dello schema normativistico della celebrazione del matrimonio quale adesione ad un modello legale o culturale, e dell'interpretazione strumentale delle norme vigenti in funzione di interessi di parte che ignorano in pratica il carattere indisponibile per l'uomo dell'essere del matrimonio, richiede delle basi teoretiche solide, e una accresciuta consapevolezza circa la loro rilevanza per la prassi giuridica».

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

Considero che siano queste le solide basi giuridiche sulle quali si deve sviluppare nei nostri giorni il sistema matrimoniale canonico nei suoi diversi livelli: come scienza giuridica, come ordinamento giuridico, come applicazione prudentiale delle norme vigenti per “dare il giusto” nei singoli casi, sviluppo che non può non tener conto di un’adeguata comprensione della dimensione divina e della dimensione umana del sistema giuridico matrimoniale che superi una visione positivista o normativista del diritto. È questo uno degli scopi di questa epigrafe: tentare di spiegare — sempre in una visione unitaria e coerente del sistema giuridico matrimoniale della Chiesa — quello che appartiene alla dimensione giuridica oggettiva della relazione coniugale e delle altre relazioni familiari, e quello che appartiene invece alle formalizzazioni, precisazioni o determinazioni del legislatore umano.

Nell’analisi di questo intreccio tra il divino e l’umano nella disciplina matrimoniale, si deve quindi evitare una visione dello *ius divinum* e dello *ius humanum* come due ordinamenti che in alcuni momenti s’incontrano mediante la positivazione, la formalizzazione o la canonizzazione della norma divina. Tutto l’umano ha qualcosa di divino e il diritto divino necessita della conoscenza storica, vale a dire, benché in sé stesso sia vero diritto, è da noi conosciuto come tale nel determinato momento storico. Non dimentichiamo quella classica definizione di Modestino. E teniamo presente che il diritto divino in quest’ambito comprende anzitutto il disegno creazionale, per cui sotto tale profilo costituisce l’oggetto dell’antropologia giuridica della famiglia.

Il diritto umano è costitutivamente legato a quello divino. La relazione tra divino e umano è molto più profonda di quella che viene a volte presentata, secondo la quale il diritto umano si muoverebbe soltanto entro i margini e i confini segnati dal diritto divino naturale e positivo, che viene visto come un limite estrinseco all’azione umana e non come elemento intrinseco e determinante dell’ordine giusto. Da questa prospettiva, a mio parere, sarebbe quasi impossibile scoprire la complementarietà che deve esistere la giuridicità intrinseca e sistema legale nella costruzione dei sistemi normativi.

In questo intrecciarsi delle due dimensioni dell’unico “giusto”, si trova la comprensione dell’ordinamento matrimoniale canonico non come un sistema di norme ma come la comprensione o la determinazione di “ciò che è giusto” riguardo alla realtà matrimoniale e familiare per quello che esse sono naturalmente e nell’ordine della sacramentalità nel caso dei battezzati. Come hanno ben spiegato Lombardía ed Hervada: «Diritto divino e diritto umano formano un unico sistema giuridico. Il principio di unità tra il diritto divino e il diritto umano è triplice: 1°) In primo luogo, la struttura giuridica basilare della Chiesa (vincoli giuridici tra i fedeli, organizzazione gerarchica di diritto divino) esiste a causa del diritto divino; tutte le altre strutture sono derivazioni, complemento o forme storiche di sviluppo di questa struttura basilare, in essa si integrano e con essa costituiscono la completa struttura del Popolo di Dio in ogni momento storico. 2°) In secondo luogo, la potestà umana esiste ed è fonte di diritto in virtù del diritto divino; né è originaria *a se* né riceve la sua forza dai membri della Chiesa. 3°) Infine, tutte le realtà sociali dentro la Chiesa hanno, almeno in modo iniziale, un proprio ordine embrionale (legge della natura in alcuni casi, legge della grazia negli altri), dal quale il legislatore umano, per modo di determinazione o di conclusione (*S. Th.*, I-II, q. 95, a. 3), deduce la norma positiva. In virtù di questi tre principi il diritto divino e il diritto umano formano un ordine giuridico unitario».

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

L'ordinamento matrimoniale canonico è quindi un unico ordinamento, nel quale confluiscono ed interagiscono il divino e l'umano, per cui ritengo che sarebbe più preciso parlare di componente divina e umana del diritto matrimoniale della Chiesa, cioè di un sistema in cui tutti e due sono, in senso stretto, dimensioni del giusto, del dovuto, e solo nella misura in cui riusciamo a scorgere il divino che è alla base delle norme umane, potremmo comprendere, interpretare ed applicare giustamente le norme canoniche riguardanti il matrimonio. Altrimenti, il diritto canonico diventerebbe strumento di potere e si perderebbe il senso della ricerca del giusto — inseparabile dal vero — nel singolo caso.

Da questa prospettiva del realismo giuridico e della dimensione giuridica intrinseca della relazione coniugale, il diritto matrimoniale canonico può contribuire alla riscoperta della verità del matrimonio, della sua ricchezza e della sua bellezza, nella cultura dei nostri giorni e in tanti sistemi giuridici che hanno perso i punti di riferimento chiari e oggettivi per definire, capire e difendere in modo efficace il matrimonio e la famiglia fondata su di esso, non già come semplici fatti il cui contenuto viene determinato dalle maggioranze o dalle correnti culturali — positivismo e relativismo — ma da una verità che è iscritta nel più profondo dell'essere uomo e donna e della complementarità che deriva da quella verità, che è proprio la base, il fondamento e la ragione della relazione coniugale.

Inoltre, se insieme al realismo giuridico si lavora nell'ambito della scienza matrimoniale canonica con rigore metodologico, si potranno porre le basi per ristabilire un dialogo con la scienza giuridica secolare, interrotto, ormai, da molto tempo: prova di ciò sarebbe il grande divario tra sistema matrimoniale canonico e civile. In quest'opera, uno degli elementi principali è la costruzione di un sistema scientifico logico e coerente, in grado di dialogare con la scienza giuridica secolare, che tante volte ha respinto le conclusioni dei canonisti — sebbene conformi alla realtà del matrimonio — ritenendo che mancassero di rigore scientifico.

6. Quale è l'apporto che una rinnovata scienza matrimoniale canonica può offrire alle altre scienze che studiano il matrimonio e la relazione coniugale?

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione di tutto il sistema matrimoniale, la consapevolezza del fatto che la dimensione di giustizia intrinseca del matrimonio scaturisce dalla stessa natura del matrimonio, e che il sistema matrimoniale canonico non è altro che la formalizzazione di questa dimensione giuridica, ci porterà alla convinzione che nella ricerca di soluzione ai casi concreti l'atteggiamento sia sempre quello di cercare la verità, perché solo nella verità può esserci giustizia e salvezza. Il sistema matrimoniale canonico verrà così inteso non come un insieme di norme positive la cui applicazione dipenderà dalle circostanze del caso, bensì come una risposta alle esigenze della *res iusta* matrimoniale.

Lo studio dei principali momenti della *positivazione* e *formalizzazione* del diritto matrimoniale nella Chiesa ci dà delle indicazioni sul senso dell'ordinamento matrimoniale. Il sistema matrimoniale, più che un corpo normativo astratto che regola un istituto giuridico, è stato e deve continuare ad essere una giusta risposta alle esigenze intrinseche della realtà matrimoniale e del diritto al matrimonio, che ha il suo fondamento nella persona umana e nella sua modalizzazione sessuale in persona-uomo, persona-donna, sulla quale si fonda la complementarità matrimoniale.

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

Ma sappiamo anche che la tecnica codificatrice deve concretizzare in norme universali le esigenze di giustizia nella Chiesa, alcune provenienti dalla natura umana e dalla sua elevazione soprannaturale, altre dipendenti dalle concrete determinazioni storiche e quindi mutabili. Questo crea però il rischio di farci dimenticare che la dimensione di giustizia, soprattutto in un ambito così importante come è il matrimonio nella Chiesa, non viene determinata primariamente ed esclusivamente da quello che il legislatore stabilisce in un momento dato, ma piuttosto dalla natura stessa della relazione coniugale e dalla condizione del fedele nella Chiesa, dallo *ius divinum* naturale e positivo. Per questo, il sistema matrimoniale — e coloro che lo applicano — si dovrà sempre confrontare con questo diritto divino, per valutare la giustizia nella decisione del caso concreto.

In questo modo, la verità su quello che è il matrimonio, vale a dire, quello che abbiamo chiamato all'inizio di queste considerazioni “antropologia giuridica del matrimonio”, apparirà come fondamento e criterio di interpretazione ed applicazione delle norme canoniche sul matrimonio nel loro insieme, come parte integrante dello stesso sistema matrimoniale inteso come sistema giuridico e non come insieme di norme positive. Questa visione realista sarà forza innovatrice del sistema qualora l'esperienza nell'applicazione del sistema matrimoniale palesi mancanze concrete che meritino una migliore regolamentazione giuridica di un singolo aspetto della realtà matrimoniale o del modo in cui essa viene giudicata in sede giudiziale, nella misura in cui non riesca a cogliere le esigenze della verità sul matrimonio.

Questa consapevolezza del senso e del fondamento del sistema matrimoniale della Chiesa, eviterà un pericolo che è sempre in agguato nei sistemi giuridici che seguono la tecnica codificatrice e che, a mio avviso, si è manifestato non di rado anche nella Chiesa, in modo particolare da quando in essa esiste un corpo normativo positivo ben definito contenuto nei Codici e in altre leggi scritte. Parlo del rischio che i canoni del Codice diventino un insieme di norme tecniche da applicare al caso concreto, senza però tener conto della verità della relazione coniugale e dei diritti e doveri che scaturiscono dalla sua stessa natura.

Come dicevo in diversi momenti lungo la mia esposizione, il legislatore della Chiesa ha cercato di rispettare la realtà delle cose e costruire un ordinamento canonico che rispecchiasse fedelmente la realtà del matrimonio e della famiglia. Anche gli autori che sviluppano la scienza canonistica e gli operatori del diritto — pastori, giudici, ecc. — non possono non tener conto del fatto che l'ordinamento matrimoniale non è fine a sé stesso, ma è uno strumento per riconoscere e difendere in modo efficace una realtà centrale nella vita della Chiesa e della società, che è il matrimonio. E il matrimonio ha la sua più profonda radice nel progetto divino su di esso, che s'identifica con quello che la tradizione ha chiamato *ius divinum* del matrimonio, e che ora ho chiamato giuridicità intrinseca, poiché ritengo si identifichino. La Chiesa, sin dai primi secoli, ha tentato di difendere il matrimonio mediante la positivazione e formalizzazione delle esigenze giuridiche proprie della verità del matrimonio e della relazione coniugale, tanto attraverso il suo Magistero quanto mediante la costruzione di un sistema matrimoniale razionale, unitario e coerente che ha sempre tenuto conto della verità del matrimonio alla quale si arriva grazie alla luce della ragione e alla guida del Magistero della Chiesa.

TESTO PROVVISORIO



CENTRO DI STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA - FACOLTÀ DI DIRITTO
CANONICO
GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO
SULL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
*LA RELAZIONE CONIUGALE. CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI
SOLUZIONE*

Roma, 19 aprile 2018

In questo tentativo di ricostruzione del sistema matrimoniale canonico, s'intende far volare il matrimonio con le due ali della fede e della ragione, che non possono essere intese come realtà autonome e tanto meno contrapposte. Il diritto divino sul matrimonio non può essere interpretato in senso fideistico né positivista. Non è "quello che dice la Chiesa sul matrimonio", così come le determinazioni o concretizzazioni fatte dal diritto umano sul matrimonio non possono essere, e non lo sono state generalmente lungo la storia della Chiesa, viste come una costruzione risultato della volontà del legislatore del concreto momento storico o come un sistema normativo meramente umano. Diversamente da quanto è successo e sta succedendo in molti ordinamenti civili, il sistema giuridico matrimoniale della Chiesa è stato in grande misura il frutto dello sforzo di profonda comprensione di che cosa "è" il matrimonio, qualsiasi vero matrimonio, per dare delle norme che lo difendano e lo promuovano efficacemente, un sistema nel quale il divino — il progetto di Dio — e l'umano — lo sforzo per capire questo progetto ed esplicitarlo in quello che chiamiamo il sistema giuridico matrimoniale — si intrecciano mirabilmente.

Un rinnovato sistema matrimoniale canonico, fortemente ancorato nella verità del matrimonio e nella sua intrinseca giuridicità, nel quale le esigenze di giustizia della relazione coniugale non derivano da leggi umane o da decisioni magisteriali che riguarderebbero solo il matrimonio dei cattolici ma, come dicevo, dalla verità del matrimonio, che è quello che ho tentato di spiegare in questa mia relazione, sarà più propositivo e ci permetterà di dare delle risposte convincenti e ragionevoli in una società che ha perso la bussola ed è in balia non solo della cultura del momento, ma spesso di gruppi di pressione che vogliono snaturare quella che sempre era stata chiamata la cellula fondamentale della società, culla di civiltà, che è la famiglia fondata sul matrimonio. Questo, ritengo, è uno dei contributi che oggi, sulla scia di quello che ci chiede Papa Francesco, il Diritto Canonico può dare ad una migliore comprensione della famiglia, delle sue crisi, e della necessità di una riscoperta della sua bellezza che ci renda capaci di trasmettere ai fedeli e alla società intera la sua verità e le sue ricchezze.